II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

riguardante la definizione di un supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(93/471/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [3], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando che con la decisione 89/642/CEE [4] la Commissione ha adottato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali in Portogallo;

considerando che il governo portoghese ha presentato alla Commissione dodici piani settoriali (sette il 4 aprile 1991, due il 5 aprile 1991 e tre il 28 giugno 1991) per l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che le misure rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90 e del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura [5], possono venir prese in considerazione dalla Commissione all'atto dell'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno per le zone dell'obiettivo 1, conformemente a quanto previsto dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che, con la decisione 92/77/CEE [6], la Commissione ha adottato un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura;

considerando che il 22 settembre 1992 e il 4 gennaio 1993 il governo portoghese ha presentato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90, altri due piani settoriali per l'ammordernamento del condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, concernenti la canna da zucchero e il luppolo;

(1) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
(4) GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 37.
(5) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.
(6) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 36.

considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono la descrizione degli aspetti prioritari, nonché indicazioni circa l'utilizzazione dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione del piano;

considerando che il 27 maggio 1992 e il 4 dicembre 1992 il pertinente comitato di sorveglianza ha approvato alcune modifiche del piano di finanziamento del quadro comunitario di sostegno, riducendo la dotazione finanziaria relativa al contributo del bilancio comunitario all'addendum del medesimo quadro comunitario di sostegno;

considerando che il comitato di sorveglianza costituito nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 ha adottato una nuova ripartizione della dotazione finanziaria comunitaria tra i vari settori d'attività, la quale tiene conto delle decisioni del comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno e dei mezzi di bilancio ricostituiti, il che implica una revisione del piano di finanziamento relativo al contributo comunitario;

considerando che il presente supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che tutte le misure previste dal supplemento all'addendum sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura [1];

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo supplemento all'addendum da parte di altri strumenti di prestito comunitari, secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali inverventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione d'intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura, concernente il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione del supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle relative disposizioni specifiche e in conformità con le norme e gli indirizzi dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

a) un'indicazione degli aspetti prioritari dell'azione congiunta da avviare nei seguenti settori:
   — canna da zucchero,
   — luppolo;

b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1993, che precisa sia il costo totale delle iniziative prioritarie scelte per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 281 548 194 ecu per l'intero periodo, sia le dotazioni finanziarie relative al contributo imputabile al bilancio comunitario, secondo la seguente ripartizione:

(in ecu)

1. prodotti silvicoli	3 045 116
2. carne	21 304 464
3. prodotti lattiero-caseari	19 737 340
4. uova e pollame	1 489 722
5. prodotti animali (mercato bestiame)	1 760 650
6. cereali (riso incluso)	7 379 091
7. oleaginosi (olio d'oliva)	3 106 595
8. vini e alcole	34 138 998
9. ortofrutticoli	24 953 480
10. fiori e piante	263 394
11. patate	1 444 380
12. canna da zucchero	1 057 626
13. luppolo	538 000
Totale	120 218 856

Il risultante fabbisogno di finanziamento nazionale, pari all'incirca a 32 560 429 ecu per il settore pubblico e a 128 768 909 ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

[1] GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente dichiarazione d'intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione